

La rendicontazione di sostenibilità aziendale in accordo con i regolamenti sulla Tassonomia UE

Corporate sustainability reporting in accordance with EU Taxonomy regulations

VALERIA NESCI¹ – ILARIA BALLARINI¹ – ANNA GHIRARDI² – ALICE GORRINO³ – LUCA PADUOS² – SIMONA PADUOS⁴.

¹ *Dipartimento Energia, Politecnico di Torino "Galileo Ferraris" - Torino*

² *Mpartners – Torino*

³ *Edilclima S.r.l., Software, Engineering, Academy – Borgomanero, NO*

⁴ *Libera professionista*

RIASSUNTO.

Nel marzo 2018, la Commissione Europea ha presentato un Piano d'azione per promuovere la crescita economica sostenibile. Questo piano si concentra su tre pilastri: la direzione dei flussi finanziari verso investimenti sostenibili, la gestione dei rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici e altre questioni ambientali e sociali, e la promozione della trasparenza e di una visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. Per definire ciò che costituisce un'attività economica sostenibile, è stata introdotta la Tassonomia dell'Unione Europea attraverso il Regolamento UE 2020/852, integrato successivamente dal Regolamento 2023/2486, che stabiliscono i criteri di vaglio tecnico per valutare il contributo di un'attività agli obiettivi di: i) mitigazione e ii) adattamento ai cambiamenti climatici; iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; iv) transizione verso un'economia circolare; v) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nel contesto del Green Deal Europeo, la sostenibilità aziendale si inserisce nei modelli di business attraverso l'integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance) e la crescente responsabilità in capo alle aziende di comunicare il proprio impatto ambientale e sociale lungo tutta la filiera di attività. Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva n. 2022/2464 sulla Gazzetta Ufficiale UE riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), che modifica la Direttiva 2013/34/UE, obbligando un numero crescente di grandi aziende e PMI a fornire una rendicontazione di sostenibilità. Il presente Articolo mira a delineare gli impatti che le imprese dovranno gestire nei prossimi mesi riguardo alla rendicontazione di sostenibilità, sia su base obbligatoria che volontaria.

SUMMARY.

In March 2018, the European Commission introduced an Action Plan to promote sustainable economic growth. This plan focuses on three pillars: directing financial flows towards sustainable investments, managing financial risks related to climate change and other environmental and social issues, and promoting transparency and long-term vision in economic and financial activities. To define what is a sustainable economic activity, the European Union introduced the EU Taxonomy through Regulation EU 2020/852, later supplemented by Regulation 2023/2486, which establishes technical criteria to assess an activity's contribution to the objectives of: i) climate change mitigation and ii) climate change adaptation; iii) sustainable use and protection of water and marine resources; iv) transition to a circular economy; v) pollution prevention and reduction; vi) protection and restoration of biodiversity and ecosystems. In the context of the European Green Deal, corporate sustainability is embedded in business models through Environmental, Social, and Governance (ESG) standards, demanding greater transparency to assess the impact of business strategies on people and the environment. On December 16, 2022, Directive No. 2022/2464 regarding corporate sustainability reporting (CSRD) was published in the Official Journal of the European Union, amending Directive 2013/34/EU and obliging an increasing number of large companies and SMEs to provide sustainability reporting. The article aims to outline the impacts that companies will have to manage in the coming months regarding sustainability reporting, both on a mandatory and voluntary basis.

Parole chiave: sostenibilità aziendale, report di sostenibilità, Tassonomia dell'UE, criteri ESG.

Key words: corporate sustainability, sustainability report, EU Taxonomy, ESG criteria.

1. INTRODUZIONE

La questione ambientale occupa da diversi anni un ruolo centrale nel contesto europeo. In tale ambito, la Commissione Europea sta adottando una serie di azioni politiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, in linea con il Green Deal Europeo.

Per perseguire tali obiettivi il ruolo della finanza è fondamentale, infatti, essa può orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili e fornire finanziamenti ed incentivi alle aziende che perseguono gli obiettivi della sostenibilità. La Commissione Europea ha pertanto redatto e pubblicato nel 2018 un piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile – noto come *Action Plan* (Commissione Europea, 2018) – il quale si pone tre obiettivi: la direzione dei flussi finanziari verso investimenti sostenibili, la gestione dei rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici e altre questioni ambientali e sociali, e la promozione della trasparenza e di una visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. Gli obiettivi dell'*Action Plan* si traducono, tramite il Regolamento UE 2020/852 (Parlamento Europeo e Consiglio dell'UE, 2020), nella definizione della Tassonomia dell'Unione Europea (UE). Quest'ultima pone le basi per un linguaggio comune sulle attività economiche sostenibili e introduce obblighi di *disclosure* per le aziende e gli operatori finanziari, riassumibili nell'obbligo di rendicontare il proprio livello di sostenibilità ambientale in base al sistema fornito dalla Tassonomia stessa (As-solombarda, 2022). La Tassonomia si rivolge, non solo alle aziende e agli operatori fi-

nanziari, ma anche a coloro che sono soggetti alla redazione della dichiarazione non finanziaria – nota come *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD) (Commissione Europea, 2013) – ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, sostituita recentemente dalla Direttiva 2022/2464/UE, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) (Commissione Europea, 2022).

Obiettivo del presente Articolo è fornire il panorama normativo nonché uno spunto metodologico per le aziende e i professionisti obbligati alla *disclosure*, e per i soggetti non obbligati, evidenziando i punti di connessione tra la Tassonomia e i criteri di rendicontazione della sostenibilità.

L'Articolo esplora i concetti relativi all'acronimo ESG e i principali temi legati alla Tassonomia dell'UE, entrambi elementi fondamentali nel report di sostenibilità, che è il focus della sezione 2.3. All'interno della sezione 3 vengono quindi presentati gli indicatori (metriche) che devono essere riportati all'interno dei report di sostenibilità, distinguendo gli standard di rendicontazione per aziende obbligate e standard volontari per soggetti non obbligati.

2. TASSONOMIA UE E CRITERI ESG: IL QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO

Il contesto normativo e legislativo in tema di dichiarazione di sostenibilità aziendale risulta complesso e articolato perché composto da numerosi regolamenti e direttive a livello europeo che devono essere recepite a livello di stati membri. In Figura 1 è riportato l'intero *framework* normativo che deriva dai 3 pilastri dell'Action Plan menzionato in precedenza. In rosso è evidenziato il confine del sistema trattato all'interno del presente Articolo.




Figura 1 – Flow chart che rappresenta il quadro normativo in tema di Tassonomia dell'UE e report di sostenibilità aziendale

2.1 I criteri ESG

L'acronimo ESG – *Environmental Social Governance* – definisce una serie di criteri ambientali, economici e sociali che permettono di misurare sulla base di parametri standardizzati e condivisi, le performance ambientali, sociali e di governance di un'azienda. Nel 2004 il Global Compact delle Nazioni Unite pubblica il report "*Who Cares Wins*", utilizzando per la prima volta il termine ESG. Il report evidenzia la correlazione tra performance ESG e performance finanziaria delle aziende. Con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 (United Nations, 2015), si delineano i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile o *Sustainable development goals*, SDGs. Diventa quindi essenziale per gli Stati Membri delle Nazioni Unite poter misurare la capacità di raggiungere i target di sostenibilità. Da allora, i criteri ESG sono diventati sempre più importanti per gli investitori, le aziende e i regolatori.

I principi ambientali di un'azienda (che sottostanno alla lettera "E" di *Environmental*) comprendono la gestione delle risorse naturali, l'impatto ambientale, la sostenibilità delle materie prime, e la biodiversità e tutela del territorio. La gestione delle risorse naturali implica il monitoraggio e la riduzione del consumo di risorse come acqua, energia e materie prime, oltre all'implementazione di pratiche di efficienza energetica e gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, è essenziale valutare e minimizzare l'effetto delle attività aziendali, riducendo le emissioni di gas serra e altre forme di inquinamento. La sostenibilità delle materie prime si realizza favorendo l'uso di materiali sostenibili e collaborando con fornitori che rispettano pratiche volte a ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, la protezione e promozione della biodiversità e degli ecosistemi sono cruciali, gestendo l'uso del territorio in modo sostenibile per minimizzare l'impatto su ecosistemi fragili.

Per quanto riguarda i principi sociali collegati alla lettera "S", vengono inclusi il rispetto e la promozione dei diritti umani all'interno dell'azienda e lungo la catena di fornitura, con garanzia di condizioni di lavoro sicure, giuste e rispettose, salari equi, orari di lavoro adeguati e assenza di discriminazione. È altrettanto importante contribuire positivamente alle comunità locali attraverso iniziative di sviluppo economico e sociale, promuovendo il coinvolgimento comunitario e mantenendo un dialogo aperto con le parti interessate. Investire nella formazione e nello sviluppo professionale dei dipendenti è un altro aspetto chiave, promuovendo opportunità di crescita e avanzamento di carriera.

Infine, i principi di governance aziendale includono la trasparenza e la responsabilità, l'etica aziendale, e la gestione dei rischi. Mantenere un alto livello di trasparenza nelle operazioni aziendali e nella comunicazione con gli *stakeholder* è cruciale, così come assicurare la responsabilità degli organi direttivi e dei manager per le *performance* di sostenibilità. Adottare e promuovere pratiche commerciali etiche e responsabili, implementando politiche anticorruzione e garantendo la conformità legale e regolamentare, è indispensabile. Inoltre, è necessario identificare e gestire i rischi legati alla sostenibilità, inclusi quelli ambientali, sociali e di *governance*, integrando la gestione dei rischi nel processo decisionale strategico.

La misurazione della sostenibilità e dell'impatto sociale di un'azienda che deriva dall'applicazione dei criteri ESG al settore aziendale e che si sintetizza nella redazione di un report di sostenibilità, risulta di fondamentale importanza per il settore finanziario, in quanto permette tra l'altro di intercettare progetti sostenibili da finanziare e l'esposizione

finanziaria legata ad una non adeguata gestione aziendale dei rischi e degli impatti ambientali sulla operatività o sulla reputazione dell'azienda stessa.

Al fine di fornire un quadro completo delle pratiche sostenibili e dei relativi impatti unitamente alle loro performance di business convenzionali, risulta di fondamentale importanza per le PMI adottare i principi legati alle dimensioni ambientale, sociale e di *governance* correlati ai tre pilastri ESG.

Il documento che comunica la performance ESG di un'azienda è chiamato "report di sostenibilità" e verrà descritto all'interno della sezione 2.3.

Seguire i principi ESG permette alle aziende, incluse le micro, piccole e medie imprese di creare report di sostenibilità che siano utili, credibili e in grado di supportare il miglioramento continuo delle pratiche di *business*.

La redazione di un report di sostenibilità richiede un impegno significativo da parte delle aziende, ma i potenziali benefici in termini di reputazione, accesso al capitale, gestione dei rischi ed engagement con gli stakeholder sono considerevoli.

2.2 La tassonomia dell'UE

La Tassonomia dell'Unione Europea (UE), introdotta dal Regolamento UE 2020/852 (Parlamento Europeo e Consiglio dell'UE, 2020), rappresenta un sistema di classificazione per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. L'obiettivo principale è quello di fornire delle linee guida unificate per identificare e promuovere attività economiche sostenibili verso cui indirizzare gli investimenti finanziari e supportare così la transizione verde, ovvero raggiungere un'Europa sostenibile, climaticamente neutra e con un'economia più resiliente.

La Tassonomia fa riferimento a sei obiettivi ambientali, definiti all'interno del Regolamento:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un'economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Affinché un'attività economica sia considerata sostenibile e apporti un contributo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali suddetti, deve essere conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione. A tal proposito ci si riferisce a due importanti documenti: il Regolamento Delegato UE 2021/2139 (Commissione Europea, 2021) – noto anche come *Climate Delegated Act* – il quale fissa i criteri di vaglio tecnico per i primi due obiettivi ambientali, ovvero mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; e il Regolamento Delegato UE 2023/2486 (Commissione Europea, 2023) – noto anche come *Environmental Delegated Act* – di recente emanazione, che fissa invece i criteri di vaglio tecnico per i restanti obiettivi ambientali, completando il quadro europeo della Tassonomia ambientale.

I criteri di vaglio tecnico forniscono per ciascuna attività economica i dettagli tecnici relativi alle condizioni di contributo sostanziale agli obiettivi stabiliti; essi si configurano come criteri quantitativi o qualitativi, a seconda del contesto o della tipologia di obiettivo. Ove applicabile, i criteri stabiliscono soglie minime da rispettare in relazione ad uno o più indicatori di riferimento, individuando i principali contributi potenziali a

favore di un determinato obiettivo ambientale. Possono inoltre specificare le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali.

Come si evince dal quadro legislativo, al momento, si parla prettamente di Tassonomia ambientale. A causa della complessità del lavoro alla base della definizione della Tassonomia stessa, la dimensione ambientale, considerata come la più critica, è stata presa in considerazione per prima. Obiettivo prossimo e a cui si sta già lavorando, è la definizione di una Tassonomia sociale – la c.d. *Social Taxonomy* – i cui obiettivi sono descritti nel *Final Report on Social Taxonomy* (Platform on Sustainable Finance, 2022) pubblicato dalla UE *Platform on Sustainable Finance*.

Nonostante il Regolamento non preveda criteri specifici riguardo alla dimensione sociale, questa viene comunque considerata un principio cardine della Tassonomia. L'articolo 3 del Regolamento sottolinea infatti che, per essere considerata ecosostenibile, un'attività deve rispettare le garanzie minime di salvaguardia. Le attività economiche volte al perseguimento di uno o più obiettivi ambientali devono allinearsi alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

2.3 Il report di sostenibilità

Il report di sostenibilità (altrimenti detta “rendicontazione di sostenibilità”) è un processo che si sostanzia in un documento attraverso il quale una organizzazione comunica iniziative e risultati relativi alla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

All'interno del report di sostenibilità confluiscono sia gli indicatori di performance ESG (si veda la sezione 3.1 e la sezione 4), sia gli indicatori tassonomici (si veda la sezione 3.2).

Il report di sostenibilità viene introdotto dalla Direttiva 2022/2464 UE, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che sostituisce la Direttiva 2013/34/UE la Non-Financial Reporting Directive (NFRD), la quale poneva l'obbligo di realizzare la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) per alcuni tipi di aziende.

Già la NFRD poneva l'accento sull'importanza di inserire all'interno della relazione sulla gestione e della relazione sulla gestione consolidata “aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa”. Con la Corporate Sustainability Reporting Directive, entrata in vigore nel gennaio 2023, si intende riesaminare quanto già disposto con la Non-Financial Reporting Directive alla luce del Green Deal europeo, andando ad integrare quest'ultima con la regolamentazione in tema di Tassonomia e sostituendo il termine “informazioni di carattere non finanziario” con il termine “informazioni sulla sostenibilità”, per accentuare il legame tra aspetti ESG e andamento economico-finanziario della società.

Il report di sostenibilità entra in vigore con le tempistiche in funzione della tipologia di impresa, come indicato in Tabella I.

Tabella I – Tempistiche per l'entrata in vigore della Direttiva 2022/2464 UE (CSRD)

Tempistiche	Tipo di azienda
Dal 2025 (anno)	Imprese quotate, banche e assicurazioni con dipendenti > 500 e che

fiscale 2024)	abbiano superato almeno uno dei due limiti: <ul style="list-style-type: none"> - 20 milioni di euro di stato patrimoniale - 40 milioni di euro di fatturato
Dal 2026 (anno fiscale 2025)	Grandi imprese non quotate che abbiano superato almeno uno dei limiti: <ul style="list-style-type: none"> - 250 dipendenti - 20 milioni di euro di stato patrimoniale - 40 milioni di euro fatturato
Dal 2027 (anno fiscale 2026)	Piccole e medie imprese quotate, istituti di credito di piccole dimensioni, imprese di assicurazione e riassicurazione dipendenti da un gruppo che abbiano superato almeno due dei limiti: <ul style="list-style-type: none"> - 10 - 250 dipendenti - 350.000 – 20 milioni di euro di stato patrimoniale - 700.000 – 40 milioni di fatturato
Dal 2029 (anno fiscale 2028)	Società capogruppo che risiedono in paesi extra UE con ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per i due ultimi esercizi commerciali e abbiano almeno: <ul style="list-style-type: none"> - un'impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o - una succursale che abbia generato ricavi netti > 40 milioni di euro nell'esercizio precedente

Il report di sostenibilità si sostanzia nell'elaborazione di un documento riportante le metodologie, i modelli e le metriche di *performance* al fine di fornire agli *stakeholder* dei criteri di valutazione in merito all'operatività aziendale in relazione alle tematiche inerenti alla sostenibilità.

Alla luce di tale prospettiva, il report di sostenibilità si articola lungo un processo avente il duplice obiettivo di comunicare le iniziative attuate dall'organizzazione e i relativi risultati concernenti le tematiche di carattere ambientale, sociale e di *governance*, nonché di confrontare le *performance* dell'organizzazione nel tempo ovvero con quelle di altre organizzazioni.

A tale scopo, risulta fondamentale riportare all'interno del processo di *reporting* le modalità di gestione degli aspetti di sostenibilità maggiormente rilevanti per l'azienda e i suoi *stakeholder*, in termini di valori, principi, *policy* e sistemi di gestione, in una prospettiva di lungo termine su impegni e obiettivi futuri verso uno sviluppo sostenibile, adottando un approccio volto al miglioramento continuo capace di gestire le tematiche legate alla sostenibilità in modo integrato.

Ne consegue che, al fine di predisporre un documento rappresentativo del contesto societario, il processo di *reporting* deve seguire una struttura chiara e definita, articolata in una serie di fasi, quali: definizione dell'impegno per l'organizzazione e *commitment* del *management* verso un modello di *business* sostenibile; analisi di doppia materialità; definizione di indicatori di *performance* (*Key Performance Indicator*, c.d. KPI); raccolta ed elaborazione di dati; definizione degli obiettivi e piano di miglioramento.

3. GLI INDICATORI DELLA SOSTENIBILITÀ

3.1 Gli indicatori ESG

Per la redazione del report di sostenibilità, la Commissione Europea fissa i principi di rendicontazione di sostenibilità – i c.d. ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*) – tramite il Regolamento Delegato 2023/2772/UE (Commissione Europea, 2023a). Gli standard ESRS, emanati dall’EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), specificano le informazioni che un’impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Gli ESRS sono diventati legge ad ottobre 2023 in tutti e 27 gli stati dell’Unione Europea. Al momento gli ESRS si applicano a tutte le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD indipendentemente dal loro settore, ma nei prossimi anni ne entreranno in vigore versioni settoriali.

Gli ESRS si compongono di 12 standard e comprendono 2 standard generali e 10 topic sui temi ESG, divisi nelle tre categorie: 5 standard Environment, 4 standard Social e 1 standard Governance.

Gli ESRS relativi alla sostenibilità ambientale coincidono con gli obiettivi ambientali della Tassonomia e si articolano in:

- ESRS E1: Cambiamenti climatici
- ESRS E2: Inquinamento
- ESRS E3: Acque e risorse marine
- ESRS E4: Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5: Economia circolare

In particolare, l’ESRS E1 relativo ai “cambiamenti climatici”, comprende nella sua definizione sia la mitigazione sia l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli ESRS relativi alla sostenibilità sociale sono quattro e sono così articolati:

- ESRS S1: Forza lavoro propria
- ESRS S2: Lavoratori nella catena del valore
- ESRS S3: Comunità interessate
- ESRS S4: Consumatori e utilizzatori finali

Mentre per la sostenibilità di *governance*, il principio è uno: ESRS G1 “Condotta delle imprese”.

In parallelo, l’EFRAG ha sviluppato uno standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI non quotate (VSME - *Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings*) per agevolare l’accesso a finanziamenti sostenibili. L’*Exposure Draft* propone un semplice strumento di reporting per assistere le micro, piccole e medie imprese non quotate (PMI non quotate) nel rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti aziendali (banche, investitori o aziende più grandi società di cui sono fornitori) in modo efficiente e proporzionato, nonché per facilitare la loro partecipazione alla transizione verso un’economia sostenibile. Il VSME consentirà di standardizzare le molteplici richieste di dati ESG che richiedono un onere significativo per le PMI non quotate, riducendo il numero di richieste non coordinate che si trovano e troveranno nei prossimi mesi a gestire.

3.4 Gli indicatori tassonomici

La Tassonomia dell’Unione Europea (Reg. 2020/852) rappresenta uno strumento centrale nel percorso verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in quanto forn-

sce un metodo di classificazione uniforme per l'identificazione di attività ecosostenibili. L'intento della normativa è quello di armonizzare e supportare le imprese finanziarie e non nell'individuazione delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili.

A tal fine, un'attività economica si qualifica come sostenibile da un punto di vista ambientale, se contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di almeno uno o più dei seguenti obiettivi (art. 9, Reg. 2020/852): mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La realizzazione di almeno un obiettivo non deve compromettere il rispetto del principio “*Do Not Significant Harm*” (DNSH) con cui si impone che un'attività per essere considerata ecosostenibile non deve arrecare danni significativi a nessuno dei sei obiettivi. Infine, oltre ai principi di contribuzione sostanziale e DNSH, un'attività è considerata ecosostenibile se svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia definite all'Art. 18 del Reg. 2020/852.

La Commissione Europea ha emanato, ad integrazione della Tassonomia, i Regolamenti *Climate Delegated Act* (Reg. 2021/2139) e *Delegated Act for economic activities* (Reg. 2023/2486). Questi regolamenti forniscono un elenco di attività economiche e i relativi criteri di vaglio tecnico per valutare la contribuzione sostanziale e il rispetto del principio DNSH. A tal proposito, occorre distinguere tra attività ammissibili e attività allineate (ecosostenibili): le prime sono attività indicate nel *Climate Delegated Act*, che non necessariamente rispettano i criteri di vaglio tecnico; le seconde sono attività ammissibili che soddisfano i criteri di vaglio tecnico.

La distinzione tra attività ammissibili e allineate permette l'esame del *business* aziendale e l'individuazione delle componenti per il calcolo degli indicatori di *performance* (KPI) prescritti dal Regolamento sulla Tassonomia:

- KPI Turnover: quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che sono considerate ecosostenibili;
- KPI CapEx: quota delle spese in conto capitale relativa ad asset (elementi dell'attivo patrimoniale) o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- KPI OpEx: quota delle spese operative relative ad asset (elementi dell'attivo patrimoniale) o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

L'analisi deve considerare non solo ogni linea di *business* dell'impresa, ma anche i singoli *asset* derivanti da attività economiche allineate, in quanto svolgere un'attività che non rientri nella Tassonomia non implica che tutte le spese (OpEx e CapEx) sostenute per l'acquisto di prodotti siano riconducibili ad attività non allineate. Ai fini degli indicatori CapEx e OpEx sono incluse anche le spese di piani quinquennali, approvati dall'organo di amministrazione, volti a espandere le attività economiche allineate alla Tassonomia o a consentire le attività ad essa ammissibili di allinearsi.

4. LO STANDARD DI RENDICONTAZIONE PER LE PMI

Allo scopo di supportare le micro, piccole e medie imprese nel loro percorso verso un'economia più sostenibile e inclusiva volto a migliorare la gestione delle tematiche relative alla sostenibilità, il documento VSME, menzionato all'interno della sezione 3.1, rappresenta una guida atta a fornire tali informazioni utili per soddisfare la domanda da parte di vari soggetti, quali finanziatori, investitori, grandi imprese, individuando gli impatti negativi dell'attività aziendale sulle persone e sull'ambiente nonché le questioni sociali e ambientali capaci di influenzare la situazione patrimoniale-finanziaria.

Tale documento presenta dunque i principi da applicare nella redazione del report di sostenibilità su base volontaria, specificando che, in termini di tempistica, il report di sostenibilità deve essere redatto su base annuale e deve essere disponibile per la pubblicazione contemporaneamente al bilancio, se quest'ultimo viene redatto, e che, per quanto concerne la sua collocazione, il report di sostenibilità deve essere inserito in una sezione separata della relazione sulla gestione, se questa è richiesta dalla legge o se già è redatta volontariamente, ovvero in un documento diverso.

Al fine di redigere il proprio report di sostenibilità su base volontaria, le PMI hanno la facoltà di utilizzare tre moduli: il Modulo Base, il Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) e il Modulo Partner commerciali (BP).

Tali moduli si differenziano principalmente in base alle informazioni da fornire all'interno del report di sostenibilità. Ciononostante, a seconda della tipologia di attività svolta dalla PMI, è possibile comunque includere all'interno del report di sostenibilità anche informazioni aggiuntive.

4.1 Il Modulo Base

Il Modulo Base rappresenta un approccio mirato per le microimprese o per le PMI che intendono intraprendere un percorso ESG e la sua applicazione costituisce un prerequisito per l'applicazione degli altri due moduli.

All'interno del Modulo Base non è prevista l'analisi di materialità e le informazioni da fornire sono costituite da un'informativa di base B1-B2 e dalle metriche di base B3-B12, le quali ricoprono le tematiche ambientali (B3-B7), sociali (B8-B11) e di condotta (B12). Le informazioni ivi richieste devono essere fornite quando sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa e, pertanto, nel caso in cui vengono omesse si presume che non siano applicabili. La Tabella II riporta l'informativa B1-B12.

Tabella II – Informazioni da fornire per il Modulo Base secondo il documento VSME

B1	Criteri per la redazione
B2	Pratiche di transizione verso un'economia più sostenibile
B3	Energia ed emissioni di gas a effetto serra
B4	Inquinamento di aria, acqua e suolo
B5	Biodiversità
B6	Acqua
B7	Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti
B8	Forza lavoro – Caratteristiche generali
B9	Forza lavoro – Salute e sicurezza
B10	Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

B11	Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali
B12	Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva

L'informativa di base è costituita dai principi B1 relativo ai criteri per la redazione e B2 relativo alle pratiche per la transizione verso un'economia più sostenibile.

Ai sensi dell'informativa B1, l'impresa deve indicare innanzitutto quale delle seguenti opzioni ha deciso di adottare per la preparazione del report di sostenibilità, specificando anche se la redazione è avvenuta su base individuale o consolidata con il relativo elenco delle imprese figlie e della loro sede legale:

- Opzione A: Modulo Base;
- Opzione B: Modulo Base e Modulo PAT;
- Opzione C: Modulo Base e Modulo BP;
- Opzione D: Modulo Base, Modulo PAT e Modulo BP.

Ai sensi dell'informativa B2, l'impresa può descrivere le pratiche specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile, qualora le abbia adottate, indicando le azioni compiute dall'impresa al fine di ridurre i propri impatti negativi e di migliorare i propri impatti positivi sulle persone e sull'ambiente.

4.2 Il Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) e il Modulo Partner commerciali (BP)

Relativamente ai Moduli PAT e BP, sono previsti dei principi specifici da riportare in aggiunta all'informativa B1-B12, qualora la PMI ne disponga, nonché dei criteri di redazione aggiuntivi.

In primo luogo, per quanto riguarda gli orizzonti temporali adottati dall'impresa nella redazione del report di sostenibilità, la disciplina individua degli orizzonti di breve, medio e lungo periodo che corrispondono rispettivamente a un anno, da due a cinque anni e più di cinque anni.

In secondo luogo, le informazioni fornite nel report di sostenibilità devono essere coerenti e collegate, anche con l'impiego di appropriati riferimenti incrociati, con le informazioni presenti nel bilancio dello stesso periodo.

Infine, nei Moduli PAT e BP, a differenza del Modulo Base, è prevista l'analisi di materialità, ovvero la valutazione e la successiva rendicontazione delle questioni di sostenibilità legate agli aspetti ambientali, sociali e di *governance* ritenute rilevanti per l'impresa con riferimento a due dimensioni: la rilevanza d'impatto e la rilevanza finanziaria.

Per questioni di sostenibilità aventi rilevanza d'impatto si intendono quelle che comportano impatti effettivi o potenziali sulle persone o sull'ambiente in un orizzonte temporale di breve, medio o lungo periodo, ovvero impatti correlati a operazioni commerciali, prodotti e servizi dell'impresa, nonché alle sue relazioni commerciali.

In tal senso, la rilevanza d'impatto deve essere valutata in termini di gravità, con riferimento a fattori quali entità del danno, portata del danno e natura irrimediabile dell'impatto, attraverso un'analisi qualitativa, dal momento che i dati quantitativi non sempre sono disponibili o possono essere onerosi da produrre.

Per questioni di sostenibilità aventi rilevanza finanziaria si intendono quelle che potrebbero ragionevolmente comportare effetti finanziari rilevanti capaci di influenzare

la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato finanziario, i flussi finanziari, l'accesso ai finanziamenti o il costo del capitale dell'impresa su orizzonti temporali a breve, medio o lungo periodo.

In tal senso, la rilevanza d'impatto deve essere valutata in termini di probabilità, natura ed entità potenziale degli effetti finanziari sull'impresa, considerando le fonti di rischio e facoltativamente anche le fonti di opportunità legate alle questioni di sostenibilità relative alle operazioni commerciali dell'impresa e alle relazioni commerciali con le altre imprese, considerando altresì i rischi che non sono correlati ai suoi impatti rilevanti.

Il Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) rappresenta un approccio mirato per le PMI che hanno già implementato una propria strategia di sostenibilità. Tale modulo definisce le informazioni narrative N1-N5 riportate nella Tabella III.

Tabella III – Informazioni da fornire per il Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) secondo il documento VSME

N1	Strategia, modello aziendale e iniziative di sostenibilità
N2	Questioni rilevanti di sostenibilità
N3	Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità
N4	Principali portatori di interesse
N5	Governance: responsabilità in materia di sostenibilità

Il Modulo Partner commerciali (BP) rappresenta un approccio mirato per le PMI che ricevono richieste di dati da parte di finanziatori, investitori o clienti. Tale modulo definisce le informazioni commerciali BP1-BP11, riportate nella Tabella IV.

Tabella IV – Informazioni da fornire per il Modulo Partner commerciali (BP) secondo il documento VSME

BP1	Ricavi in alcuni settori
BP2	Indice di diversità di genere nell'organo di governance
BP3	Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
BP4	Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
BP5	Rischi fisici da cambiamento climatico
BP6	Indice dei rifiuti pericolosi e/o rifiuti radioattivi
BP7	Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale
BP8	Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni
BP9	Violazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i diritti enunciati nelle otto convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti umani)
BP10	Equilibrio tra vita professionale e vita privata
BP11	Numero di apprendisti

4.3 Esempio di metrica ambientale riferita all'energia e alle emissioni

Per fornire un esempio di metrica, tra le metriche ambientali si configura la B3 “Energia ed emissioni di gas a effetto serra”. Il documento VSME specifica che le imprese devono comunicare il loro consumo energetico in termini di energia finale, intesa come quantità di energia fornita, ripartendo tra: (a) combustibili fossili, e (b) energia elettrica risultante dalle bollette, con una ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, se disponibile. Vanno inoltre stimate le rispettive emissioni lorde di gas a effetto serra (GHG) in tonnellate di CO₂ equivalenti, ricadenti nei cosiddetti *Ambito 1*, ossia le emissioni da fonti di proprietà o controllate, e *Ambito 2*, vale a dire le emissioni derivanti dalla generazione di energia acquistata.

Le emissioni tipiche di *Ambito 1* comprendono le emissioni di CO₂ (oltre a CH₄ e N₂O) associate alla combustione di carburanti, e le emissioni fuggitive derivanti dal condizionamento dell'aria e dai processi industriali. Nel calcolo si considera il potenziale di riscaldamento globale del gas a effetto serra; per determinare quest'ultimo si fa riferimento ai dati pubblicati dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sulla base di un orizzonte temporale di 100 anni (IPCC, 2022). L'*Ambito 2* riguarda le fonti di emissione associate alle apparecchiature che consumano energia elettrica (es. motori elettrici, illuminazione), calore (es. riscaldamento nei processi industriali), vapore (es. utilizzato nei processi industriali) e raffreddamento (es. per processi industriali, per il raffrescamento degli edifici, ecc.). I valori dei fattori di emissione per l'*Ambito 2* possono costituire dati di mercato definiti sulla base degli accordi contrattuali dell'impresa con i propri fornitori di energia.

CONCLUSIONI

All'interno di questo intricato quadro europeo e nazionale, il presente Articolo ha l'obiettivo di fornire descrizione del processo metodologico che si concretizza nella redazione del report di sostenibilità, documento chiave che lega al suo interno i concetti ESG e della Tassonomia dell'UE.

Redigere un report di sostenibilità comporta diversi vantaggi per le piccole e medie imprese (PMI), che si concretizzano in un vero e proprio investimento strategico, contribuendo alla loro crescita nonché alla creazione di valore a lungo termine.

Il principale vantaggio per una PMI risulta essere un generale miglioramento della reputazione aziendale, dal momento che la comunicazione di un impegno verso pratiche sostenibili consente di migliorare la percezione dell'organizzazione, e conseguentemente di aumentare la fiducia, tra clienti, *partner* commerciali e investitori. Il report di sostenibilità si sostanzia infatti in uno strumento di comunicazione efficace per le parti interessate, capace di comunicare in trasparenza le pratiche aziendali e consentire un maggiore coinvolgimento degli *stakeholder*. Da ciò discende un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento rispetto alle PMI concorrenti, così come un'attrazione e fidelizzazione dei talenti che condividono gli stessi valori e lo stesso impegno verso la sostenibilità dell'organizzazione.

Inoltre, il processo di *reporting* prevede un'analisi approfondita delle pratiche aziendali, che porta all'identificazione di eventuali inefficienze e opportunità di miglioramento in termini di gestione delle risorse e riduzione dei costi operativi. In tal senso, il vantaggio si concretizza in un miglioramento delle operazioni interne e in una migliore

gestione e mitigazione dei rischi, incorporando in questi ultimi non solo quelli appartenenti alle tradizionali categorie finanziarie, bensì anche quelli inerenti ai fattori ESG, accrescendo la resilienza dell'organizzazione nel lungo periodo.

Infine, da un punto di vista normativo, sempre più ordinamenti, sulla spinta comunitaria, stanno introducendo regolamentazioni che richiedono alle aziende di rendicontare le loro pratiche sostenibili. Pertanto, il report di sostenibilità consente di garantire la conformità a tali normative, evitando potenziali sanzioni e consentendo all'organizzazione l'accesso a nuovi mercati e opportunità di finanziamento.

SIMBOLOGIA

Acronimi

<i>BP</i>	Modulo Partner commerciali
<i>CSRD</i>	Corporate Sustainability Reporting Directive
<i>DNF</i>	Dichiarazione Non Finanziaria
<i>DNSH</i>	Do Not Significant Harm
<i>EFRAG</i>	European Financial Reporting Advisory Group
<i>ESG</i>	Environmental, Social and Governance
<i>ESRS</i>	European Sustainability Reporting Standard
<i>GHG</i>	Greenhouse Gas
<i>IPCC</i>	Intergovernmental Panel of Climate Change
<i>KPI</i>	Key Performance Indicator
<i>NFRD</i>	Non-Financial Reporting Directive
<i>OCSE</i>	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
<i>PAT</i>	Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi
<i>PMI</i>	Piccole e Medie Imprese
<i>SDG</i>	Sustainable development goals
<i>VSME</i>	Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings

BIBLIOGRAFIA

Assolombarda. 2022. Linee guida per l'applicazione della Tassonomia in azienda. La classificazione UE delle attività ecosostenibili come bussola verso la transizione ecologica.

Commissione Europea. 2013. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2013.

Commissione Europea. 2018. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile – COM (2018) 97 final. Bruxelles, 8 marzo 2018.

- Commissione Europea. 2021. Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 dicembre 2021.
- Commissione Europea. 2023a. Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21 novembre 2023.
- Commissione Europea. 2023b. Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 22 dicembre 2023.
- European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 2024. Voluntary ESRS for non-listed small- and medium-sized enterprises (VSME ESRS). Gennaio 2024.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022. Climate Change 2022: Mitigation of climate change.
- Parlamento Europeo e Consiglio dell'UE. 2020. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 22 giugno 2020.
- Parlamento Europeo e Consiglio dell'UE. 2022. Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 16 dicembre 2022.
- Platform on Sustainable Finance. 2022. Final report on Social Taxonomy. Febbraio 2022.
- United Nations. 2015. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development.